

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'8 ottobre 2013 —  
Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und  
Kultur**

(Causa C-529/13)

(2014/C 15/03)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Georg Felber

*Resistente:* Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se – fatti salvi innanzitutto l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: «la Carta») e l'articolo 6, della direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (in prosieguo: «la direttiva») – sussista una discriminazione (diretta) basata sull'età ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva, qualora i periodi di studio svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore vengano computati come anzianità pensionistica pregressa, solamente laddove siano successivi al compimento del diciottesimo anno di età da parte del dipendente pubblico ed essendo l'anzianità pensionistica pregressa sopra menzionata rilevante non solo per il conseguimento del diritto alla pensione, ma anche ai fini dell'importo della stessa e la suddetta pensione (pensione complessiva), in base al diritto nazionale, venga considerata come il mantenimento di una retribuzione nell'ambito di un rapporto di servizio di diritto pubblico che permane anche dopo il pensionamento del dipendente pubblico.
- 2) In caso di risposta affermativa, se un dipendente pubblico – in mancanza di una giustificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell'articolo 6, della direttiva (si veda, a tal proposito, la successiva terza questione) – possa invocare un'applicazione diretta dell'articolo 21 della Carta e dell'articolo 2 della direttiva in un procedimento riguardante la domanda di riconoscimento dell'anzianità pensionistica pregressa anche nel caso in cui, al momento della domanda, non si trovi ancora in pensione, e in particolare, in base al diritto nazionale – ove il regime normativo sia immutato al momento del suo pensionamento – in un procedimento per la determinazione dell'importo della pensione o nell'ipotesi di nuova domanda di riconoscimento dei suddetti periodi, possa essergli opposto il passaggio in giudicato della decisione di rigetto di siffatta domanda.

- 3) In caso di risposta affermativa, se la disparità di trattamento in questione, alla luce dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva

- a) sia giustificata, ove finalizzata a garantire, anche a persone la cui data di nascita è successiva alla data di inizio della scuola nell'anno di avvio della carriera scolastica, oltre che a persone che frequentano un tipo di scuola secondaria avente un grado superiore prolungato e che per questo devono frequentare la scuola oltre il diciottesimo anno di età per portare a compimento i loro studi, pari condizioni rispetto alle persone che concludono la scuola secondaria di grado inferiore o superiore già prima del compimento del loro diciottesimo anno di età, anche laddove la possibilità di computare i periodi di frequenza scolastica successiva al diciottesimo anno di età non sia limitata ai casi suddetti;
- b) sia giustificata, ove finalizzata a escludere dal computo per il conseguimento del diritto alla pensione i periodi nei quali, in genere, non venga svolta un'attività lavorativa e, conseguentemente, non vengono versati contributi; se una tale giustificazione sussista indipendentemente dalla circostanza che, innanzitutto, anche per periodi di frequenza della scuola secondaria di grado inferiore o superiore successivi al diciottesimo anno di età non devono essere versati contributi e che, nel caso di riconoscimento successivo di siffatti periodi scolastici, deve comunque essere versato uno speciale contributo pensionistico;
- c) sia giustificata, dovendo l'esclusione dal computo dell'anzianità pensionistica pregressa dei periodi antecedenti il diciottesimo anno di età essere equiparata alla fissazione «per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'8 ottobre 2013 —  
Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres**

(Causa C-530/13)

(2014/C 15/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Leopold Schmitzer

*Resistente:* Bundesministerin für Inneres

**Questioni pregiudiziali**

1) Se – fatti salvi innanzitutto l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: «la Carta») e l'articolo 6 della direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (in prosieguo: «la direttiva») – sussista una discriminazione (diretta) basata sull'età ai sensi dell'articolo 21 della Carta, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva, qualora, in occasione dell'introduzione di un regime non discriminatorio di avanzamento retributivo per i dipendenti pubblici neoassunti, un dipendente pubblico già assunto, discriminato in base al regime previgente (per l'esclusione della computabilità dei periodi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età ai fini dell'avanzamento), pur potendo optare, mediante la presentazione di apposita richiesta, per il nuovo regime e con ciò ottenere che la data di riferimento per l'avanzamento venga computata in modo non discriminatorio, in caso di accoglimento di una tale domanda, in base al diritto nazionale, a causa dell'avanzamento più lento previsto nel nuovo regime, non veda migliorare la propria posizione retributiva (e con essa, in definitiva, la retribuzione spettantegli), nonostante un computo più favorevole della data di riferimento, ottenendo la stessa posizione retributiva di un dipendente pubblico già assunto retribuito in base al regime previgente (che presenti periodi paragonabili benché non precedenti, ma piuttosto successivi al compimento del diciottesimo anno di età, già computatigli secondo il regime vigente), il quale non ritiene necessario optare per il nuovo sistema;

2) In caso di risposta affermativa, se un dipendente pubblico – in mancanza di una giustificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell'articolo 6 della direttiva (si veda, a tal proposito, la successiva terza questione) – possa invocare l'applicazione diretta dell'articolo 21 della Carta e dell'articolo 2 della direttiva, in un procedimento per l'accertamento della posizione retributiva, anche nel caso in cui, in precedenza, mediante apposita istanza, abbia già ottenuto un computo più favorevole della data di riferimento per l'avanzamento nel nuovo regime;

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una differenziazione – mantenuta in occasione dell'introduzione di un regime non discriminatorio di avanzamento retributivo per i dipendenti pubblici neoassunti – tra dipendenti pubblici già assunti favoriti, che non hanno optato per il nuovo regime, da un lato, e dipendenti pubblici già assunti che continuano a essere sfavoriti nonostante l'opzione, sia giustificata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 6 della direttiva, quale fenomeno transitorio, per ragioni di economia amministrativa e di mantenimento dei diritti acquisiti nonché di tutela dell'affidamento, anche qualora

a) il legislatore nazionale, nel disciplinare il regime di avanzamento, non sia vincolato dall'approvazione in sede di contrattazione collettiva e sia tenuto ad agire solamente entro i limiti della tutela dell'affidamento, la quale non richiede un mantenimento assoluto dei diritti acquisiti nel senso dell'integrale conservazione del regime previgente per i dipendenti pubblici già assunti favoriti che non hanno usufruito dell'opzione;

b) in tale contesto, sia inoltre consentito al legislatore nazionale equiparare il trattamento dei dipendenti pubblici già assunti mediante il computo dei periodi anche precedenti il diciottesimo anno di età, mantenendo le regole di avanzamento previgenti per i dipendenti pubblici già assunti finora discriminati;

c) il relativo onere per l'amministrazione, a causa dell'elevato numero di domande prevedibile, sia considerevole ma, riguardo ai suoi costi, non sia nemmeno paragonabile all'importo totale delle retribuzioni che non sono state o non saranno in futuro percepite da parte dei dipendenti pubblici sfavoriti rispetto ai dipendenti pubblici favoriti;

d) il periodo transitorio durante il quale viene mantenuta la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici già assunti possa durare vari decenni e riguardare per un periodo molto lungo (a causa del sostanziale «blocco delle assunzioni» di nuovi funzionari con un rapporto di pubblico impiego) la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici;

e) sia stato introdotto retroattivamente un regime svantaggioso nei confronti del dipendente pubblico nel quadro normativo per lui più favorevole comunque applicabile, per il periodo tra il 1° gennaio 2004 e il 30 agosto 2010, alla luce del primato applicativo del diritto dell'Unione, di cui il dipendente pubblico abbia richiesto l'applicazione nei propri confronti già prima della pubblicazione della legge di riforma;

In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, oppure di risposta affermativa alla terza questione:

4) a) Se una disposizione legislativa, la quale, per i periodi di occupazione svolti ad inizio carriera, prevede un avanzamento più lento, con ciò rendendo più difficile l'avanzamento al successivo livello retributivo, rappresenti una discriminazione indirettamente fondata sull'età;

b) In caso di risposta affermativa, se tale discriminazione sia proporzionata e necessaria in considerazione della ridotta esperienza professionale all'inizio della carriera;

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

5) a) Se una disposizione legislativa, secondo la quale gli altri periodi, anche se non funzionali né alla formazione scolastica né all'acquisizione di esperienza professionale, vengono computati fino a tre anni integralmente e per ulteriori tre anni nella misura della metà, rappresenti una discriminazione fondata sull'età;

- b) In caso di risposta affermativa, se tale discriminazione sia giustificata al fine di evitare un peggioramento della posizione retributiva di quei dipendenti pubblici (compresi, ovviamente, i nuovi assunti), che non dispongono di corrispondenti periodi computabili antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, benché la computabilità si riferisca anche ad altri periodi successivi al compimento del diciottesimo anno di età;
- 6) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, sub a) e di contemporanea risposta affermativa alla terza questione oppure di risposta affermativa al quesito sub a), della quinta questione, e di risposta negativa al quesito sub b), della quinta questione:

Se gli aspetti discriminatori della nuova disciplina così risultanti abbiano come conseguenza che la disparità di trattamento in relazione ai dipendenti pubblici già assunti non possa più essere giustificata quale fenomeno transitorio.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'8 ottobre 2013 —  
Kornhuber e a.**

(Causa C-531/13)

(2014/C 15/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrenti:* Marktgemeinde Straßwalchen, Heinrich Kornhuber, Helga Kornhuber, Karoline Pöckl, Heinz Kornhuber, Marianne Kornhuber, Wolfgang Kornhuber, Andrea Kornhuber, Alois Herzog, Elfriede Herzog, Katrin Herzog, Stefan Asen, Helmut Zopf, Ingrid Zopf, Silvia Zopf, Daniel Zopf, Maria Zopf, Anton Zopf sen., Paula Loibichler, Theresa Baumann, Josep Schindlauer, Christine Schindlauer, Barbara Schindlauer, Bernhard Schindlauer, Alois Mayrhofer, Daniel Mayrhofer, Georg Rindlberger, Maria Rindlberger, Georg Rindlberger sen., Max Herzog, Romana Herzog, Michael Herzog, Markus Herzog, Marianne Herzog, Max Herzog sen., Helmut Lettner, Maria Lettner, Anita Lettner, Alois Lettner sen., Christian Lettner, Sandra Lettner, Anton Nagelseder, Amalie Nagelseder, Josef Nagelseder, Gabriele Schachinger, Thomas Schachinger, Andreas Schinagl, Michaela Schinagl, Lukas Schinagl, Michael Schinagl, Maria Schinagl, Josef Schinagl, Johann Mayr, Christine Mayr, Martin Mayr, Christian

Mayr, Johann Mayr sen., Gerhard Herzog, Anton Mayrhofer, Siegfried Zieher

*Resistente:* Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

*Interveniente:* Rohöl-Aufsuchungs AG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se nel caso di un'estrazione di prova di gas naturale delimitata temporalmente e nelle quantità, che viene eseguita nell'ambito di una trivellazione esplorativa volta a verificare la convenienza economica di un'estrazione continuativa di gas naturale, si tratti di una «[e]strazione di (omissis) gas naturale a fini commerciali» ai sensi dell'allegato I, punto 14, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (<sup>1</sup>), nel testo di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (in prosieguo: «la direttiva 85/337») (<sup>2</sup>);

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, vengono poste le seguenti ulteriori questioni:

- 2) Se l'allegato I, punto 14, della direttiva 85/337 osti a una disposizione di diritto nazionale la quale, in merito all'estrazione di gas naturale, riferisce le soglie menzionate nell'allegato I, punto 14, della direttiva 85/337 non all'estrazione in sé e per sé, bensì all'«estrazione per ciascun impianto»;
- 3) Se la direttiva 85/337 debba essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale viene richiesta l'autorizzazione per un'estrazione di prova di gas naturale nell'ambito di una trivellazione esplorativa, l'autorità, al fine di accertare se sussista un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale, debba esaminare tutti i progetti simili, in concreto tutte le perforazioni effettuate nel territorio comunale, soltanto in base al loro effetto cumulativo.

(<sup>1</sup>) GU L 175, pag. 40.

(<sup>2</sup>) GU L 140, pag. 114.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi  
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il  
9 ottobre 2013 — Sofia Zoo/Országos Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség**

(Causa C-532/13)

(2014/C 15/06)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság